CAMERA DEI DEPUTATI N. 3732-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PERDONA'**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

nella seduta del 26 ottobre 1971

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti

Presentata alla Presidenza il 10 novembre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ai sensi dell'articolo 169 del Trattato di Roma (che prevede l'avvio delle procedure relative all'articolo 95 del Trattato stesso), la Commissione della CEE, con parere motivato del 28 febbraio 1969, invitava il Governo italiano ad eliminare le discriminazioni fiscali relative:

a) alle acquaviti di vino e di vinaccia importate in Italia, per le quali è in atto un diritto erariale di lire 60.000 ed un'imposta di fabbricazione di lire 60.000 per ogni ettolitro di alcole puro, mentre per gli analoghi prodotti italiani abbiamo l'esenzione dal diritto erariale e la riduzione a lire 53.000 l'ettolitro per le acquaviti di vino e a lire 50.000 per quelle di vinaccia;

b) alle acquaviti di vino importate per l'invecchiamento, sulle quali viene applicata, oltre al diritto erariale di lire 60.000, l'aliquota ordinaria dell'imposta di fabbricazione di lire 60.000 per ettolitro di alcole puro, mentre il prodotto nazionale, sempre per lo invecchiamento, beneficia di una riduzione dell'imposta di fabbricazione che va dal 18

per cento all'88 per cento rispettivamente dopo un anno e dopo sette anni di invecchiamento;

c) al vermut importato dall'estero sul quale grava il diritto erariale e l'imposta di fabbricazione, calcolata su tutto l'alcole superiore ai 12 gradi, mentre l'analogo prodotto italiano beneficia di una riduzione del 70 per cento dell'imposta di fabbricazione applicata all'alcole addizionale per un massimo di litri 10 di alcole per quintale di prodotto.

Le giustificazioni addotte dal Governo italiano al richiamo della Commissione della CEE, formulato fin dal 6 maggio 1968, per cui:

a) le facilitazioni fiscali sono da considerarsi premi alla produzione concessi sotto forma fiscale per ragioni di semplicità e non di discriminazione nei confronti dei prodotti esteri;

b) la riduzione dell'imposta di fabbricazione accordata alle acquaviti di vino invecchiato è da considerarsi un premio ai produttori che desiderano migliorare la qualità di tale prodotto;

c) la riduzione del 70 per cento dell'imposta di fabbricazione per l'alcole di vino utilizzato per la fabbricazione del vermut è destinata ad incoraggiare la produzione di questo prodotto italiano tradizionale;

non hanno trovato, logicamente, accoglimento presso la Comunità. Solo per quanto si riferisce al marsala, equiparato sul piano fiscale al vermut, la Commissione della CEE ha accettato il punto di vista italiano in quanto detto vino liquoroso concerne la produzione di una particolare zona e quindi il beneficio fiscale non configura una agevolazione su scala nazionale.

Di fronte al richiamo della Comunità il Governo ha creduto opportuno allinearsi alle direttive comunitarie ed emanare con effetto dal 1° novembre 1971, il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, di cui siamo chiamati ad approvare la conversione in legge.

Con il primo ed il secondo articolo del decreto, non si applicano ai prodotti italiani gli abbuoni previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 16 giugno 1950, n. 331, relativi alle acquaviti di vino, mentre con l'articolo 3 si prevede, per il vermut importato dall'estero, la stessa agevolazione di cui beneficiano i prodotti nazionali.

Considerata la validità e la fondatezza delle ragioni che hanno determinato il provvedimento governativo il relatore invita l'Assemblea ad approvare la conversione in legge del decreto sottoposto al suo esame.

PERDONA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.